REGOLAMENTO FINANZIARIO

del 17 marzo 1981

applicabile al quinto Fondo europeo di sviluppo

(81/215/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, in appresso denominata «convenzione»,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979, in appresso denominato «accordo interno», in particolare l'articolo 28,

vista la decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [1], in appresso denominata «decisione»,

vista la decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980, relativa alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea, per esprimere gli importi dei contributi finanziari a titolo della seconda convenzione ACP-CEE e delle convenzioni precedenti [2],

visto il progetto di regolamento finanziario presentato dalla Commissione,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «Banca»,

visto il parere della Corte dei conti [3],

considerando che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo interno, gli Stati membri hanno istituito un quinto Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato «FES»;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 dell'accordo interno, le disposizioni di applicazione dell'accordo stesso devono essere oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 17, paragrafo 4, dell'accordo interno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO:

TITOLO I

REGIME FINANZIARIO

Articolo 1

1. Il Consiglio notifica alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, la decisione che ha preso a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, dell'accordo interno, relativa allo scadenzario delle richieste di contributi.

2. I contributi annui sono richiesti in linea di massima in quattro parti uguali esigibili:

— il 20 gennaio,

— il 1° aprile,

— il 1° luglio,

— il 1° ottobre.

3. I versamenti complementari approvati in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, dell'accordo interno sono, salvo decisione

(1) GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34.

(3) GU n. C 45 del 4. 3. 1981, pag. 3.

contraria del Consiglio, esigibili ed effettuati entro il termine più breve possibile, che viene stabilito nella decisione di richiesta di tali versamenti e che comunque non può superare i tre mesi.

4. Ogni Stato membro effettua i versamenti previsti dai paragrafi 2 e 3 proporzionalmente al contributo al FES previsto per ciascuno di essi dall'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno.

Articolo 2

1. I contributi finanziari degli Stati membri sono espressi in ECU, definiti dalla decisione 80/1184/CEE.

2. Ogni Stato membro versa l'importo del suo contributo nella moneta nazionale, in base al tasso di conversione dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo successivo al 15 del mese che precede il versamento.

3. I contributi finanziari sono iscritti da ogni Stato membro a credito di un conto speciale intestato «Commissione delle Comunità europee — Fondo europeo di sviluppo», aperto presso la tesoreria dello Stato membro o l'organismo da esso designato.

4. Allo scadere della convenzione e della decisione, la parte dei contributi che gli Stati membri sono ancora tenuti a versare è richiesta dalla Commissione, in funzione delle esigenze, alle condizioni stabilite dal presente regolamento finanziario.

Articolo 3

1. In ciascuno Stato membro la Commissione mantiene, presso la banca di emissione o presso l'istituto finanziario designato dallo Stato membro, conti recanti la stessa intestazione di quello aperto in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3.

2. Per le operazioni che non sono correntemente effettuate dalle banche di emissione o dagli uffici di conti correnti postali, ovvero per facilitare i pagamenti che essa deve effettuare, la Commissione apre conti in una o più banche.

3. Le firme dei funzionari della Commissione autorizzati ad effettuare operazioni sui conti del FES sono depositate all'atto dell'apertura dei conti o, per i funzionari successivamente autorizzati, all'atto dello loro desiganzione.

Articolo 4

1. La Commissione dispone dei fondi accreditati ai conti cui all'articolo 3 per effettuare i pagamenti e i trasferimenti necessari.

2. Per quanto possibile, la Commissione ripartisce i prelievi da effettuare sui conti speciali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, in modo da mantenere la ripartizione delle sue disponibilità nelle varie monete conformemente alla proporzione secondo la quale le monete degli Stati membri partecipano alla composizione dell'ECU.

Articolo 5

In funzione delle necessità di tesoreria relative all'esecuzione dei progetti e programmi d'azione, la Commissione fa effettuare i trasferimenti necessari ad alimentare i conti aperti a proprio nome conformemente all'articolo 124 della convenzione e all'articolo 3 del presente regolamento finanziario.

Articolo 6

1. I trasferimenti di disponibilità, dalla moneta di uno Stato membro in quella di un altro Stato membro, richiesti dalla Commissione per la gestione del FES, sono effettuati al corso del giorno dalle banche di emissione o dagli istituti finanziari riconosciuti dagli Stati membri.

2. Le differenze di cambio e le eventuali spese sono imputate alle risorse del FES.

Articolo 7

La Commissione comunica ogni anno al Consiglio la situazione dei versamenti dei contributi, nonché l'andamento delle operazioni del FES.

TITOLO II

GESTIONE DEL FES

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8

1. Il FES è amministrato, dal punto di vista finanziario, secondo il principio della separazione degli ordinatori e dei contabili. La gestione degli stanziamenti spetta agli ordinatori che sono i soli ad avere competenza per impegnare le spese, accertare i diritti da riscuotere ed emettere i titoli di entrata e di pagamento.

2. Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati dal contabile.

3. Le funzioni di ordinatore, di controllore finanziario e di contabile sono tra loro incompatibili.

Articolo 9

Entro i limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 1 dell'acordo interno, la Commissione, fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, di detto accordo, assicura la gestione del FES, sotto la propria responsabilità e alle condizioni previste dalla convenzione, dalla decisione, dall'accordo interno e dal presente regolamento finanziario. Conformemente all'articolo 121, paragrafo 1, della convenzione, la Commissione designa l'ordinatore principale del FES. Questi può far ricorso ad ordinatori delegati che egli stesso designa con riserva di approvazione da parte della Commissione. Ogni decisione di delega deve indicare la durata e l'estensione del mandato.

I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti. Le decisioni di delega sono notificate ai titolari della delega, al contabile, al controllore finanziario, agli ordinatori e alla Corte dei conti.

Articolo 10

1. La Commissione nomina il controllore finanziario che è incaricato del controllo sugli impegni e sugli ordinativi di pagamento delle spese, nonché del controllo sulle entrate.

2. Le norme particolari applicabili al controllore finanziario sono stabilite in modo da garantire l'indipendenza delle sue funzioni. I provvedimenti relativi alla sua nomina, alle promozioni, alle sanzioni disciplinari o ai trasferimenti e alle varie modalità d'interruzione o di cessazione dalle funzioni, sono oggetto di decisioni motivate che vengono comunicate per conoscenza al Consiglio.

3. L'interessato e la Commissione possono ricorrere dinanzi alla Corte di giustizia.

Articolo 11

La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese vengono effettuati da un contabile nominato dalla Commissione. Fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 2, egli è il solo qualificato per il maneggio dei fondi e dei valori. Egli è responsabile della custodia dei medesimi.

Articolo 12

La Commissione può delegare a mandatari da essa designati alcune funzioni del contabile nonché alcune funzioni di controllo. Le regole di competenza stabilite nel presente titolo si applicano a tali mandatari nei limiti dei poteri loro delegati.

I principi stabiliti nelle disposizioni del presente regolamento finanziario, riguardanti il controllo e il pagamento delle spese, sono applicabili alle spese effettuate per delega. Tali spese possono essere definitivamente contabilizzate nelle scritture del FES solo previa verifica, ad opera dei servizi della Commissione, dell'esattezza della liquidazione e della regolarità dell'ordinativo di pagamento e del pagamento, alle condizioni previste dal presente regolamento finanziario.

SEZIONE II

ENTRATE

Articolo 13

1. L'operazione di riscossione di ogni somma dovuta al FES si effettua mediante l'emissione, da parte dell'ordinatore, di un ordine di riscossione.

2. Gli ordini di riscossione vengono tramessi dall'ordinatore al controllore finanziario affinché vi apponga il suo visto. Il visto del controllore finanziario è destinato ad attestare:

a) l'esattezza dell'imputazione,

b) la regolarità dell'ordine e la sua conformità alle disposizioni applicabili alla gestione del FES, nonché a tutti gli atti adottati in esecuzione di dette disposizioni,

c) l'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria.

3. Il controllore finanziario può rifiutare di apporre il visto. La Commissione, con decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tenerne conto. Tale decisione ha effetto esecutorio ed è comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. La Commissione informa trimestralmente la Corte dei conti in merito a ciascuna decisione.

4. Qualora rinunci a riscuotere un credito accertato, l'ordinatore trasmette preventivamente una proposta d'annullamento al controllore finanziario per l'apposizione del visto, e al contabile per conoscenza.

Il visto del controllore finanziario è destinato ad attestare la regolarità della rinuncia e la sua conformità ai principi di sana gestione finanziaria. Il contabile provvede alla registrazione della proposta di cui sopra.

In caso di rifiuto del visto, la Commissione, con decisione debitamente motivata e presa sotto la sua sola responsabilità, può non tenerne conto. Tale decisione ha effetto esecutorio ed è comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. La Commissione informa trimestralmente la Corte dei conti in merito a ciascuna di tali decisioni.

5. Qualora il controllore finanziario constati la mancata redazione di un atto che generi un credito o la mancata riscossione di un credito, egli ne informa la Commissione.

Articolo 14

1. Il contabile prende in carico gli ordini di riscossione che gli sono consegnati dall'ordinatore.

2. Il contabile deve usare la diligenza necessaria per assicurare l'afflusso delle entrate del FES alle date previste e deve vigilare alla conservazione dei diritti della Comunità.

3. Il contabile informa l'ordinatore e il controllore finanziario del mancato afflusso delle entrate entro i termini previsti.

Articolo 15

Ogni versamento in contanti alla cassa del contabile comporta il rilascio di una ricevuta.

SEZIONE III

IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, ORDINATIVO DI PAGAMENTO E PAGAMENTO DELLE SPESE

1. Impegno delle spese

Articolo 16

1. Ogni provvedimento che possa comportare una spesa a carico del FES deve preventivamente formare oggetto di una proposta di impegno da parte dell'ordinatore.

2. Le spese correnti possono essere oggetto di un impegno provvisionale.

3. È tenuta una contabilità degli impegni e degli ordinativi di pagamento.

Articolo 17

Le proposte d'impegno, corredate dei documenti giustificativi, sono trasmesse al controllore finanziario e al contabile. In particolare esse indicano l'oggetto, l'importo previsto e l'imputazione della spesa, nonché l'indicazione del creditore. Esse sono oggetto di una registrazione, dopo il visto del controllore finanziario.

Articolo 18

Il visto del controllore finanziario ha lo scopo di constatare:

a) l'esattezza dell'imputazione,

b) la disponibilità degli stanziamenti,

c) la regolarità della spesa e la sua conformità alle disposizioni applicabili alla gestione del FES, nonché a tutti gli atti emanati in esecuzione di dette disposizioni, in particolare alle clausole generali e speciali della convenzione di finanziamento relativa all'operazione,

d) l'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria.

Articolo 19

1. Ogni rifiuto di visto del controllore finanziario deve essere oggetto di una osservazione scritta debitamente motivata. Esso è notificato all'ordinatore.

In caso di rifiuto del visto, se l'ordinatore insiste nella sua proposta, la Commissione è chiamata a decidere.

2. Salvo i casi in cui la disponibilità degli stanziamenti non è certa, la Commissione, con decisione debitamente motivata e presa sotto la sua sola responsabilità, può non tenere conto del rifiuto di visto. Tale decisione ha effetto esecutorio ed è comunicata per conoscenza al controllore finanziario. La Commissione informa trimestralmente la Corte dei conti in merito a ciascuna di tali decisioni.

2. **Liquidazione delle spese**

Articolo 20

La liquidazione di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore:

a) accerta l'esistenza dei diritti del creditore,

b) determina e verifica l'effettiva esistenza e l'importo del credito,

c) verifica le condizioni di esigibilità del credito.

Articolo 21

1. La liquidazione di una spesa è subordinata alla presentazione di documenti giustificativi che attestino i diritti acquisti dal creditore e, eventualmente, il servizio reso.

2. Tuttavia, per talune categorie di spese, possono essere consentite anticipazioni alle condizioni fissate dalla Commissione.

3. La Commissione determina la natura dei documenti giustificativi da allegare al titolo di pagamento, nonché le menzioni che devono figurare su tali documenti.

4. I documenti giustificativi relativi alla contabilità e alla redazione dei conti di gestione e del bilancio finanziario, di cui all'articolo 41, vengono conservati per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data della decisione di scarico sull'esecuzione del FES, di cui all'articolo 29 dell'accordo interno.

Tuttavia, i documenti relativi ad operazioni non definitivamente concluse vengono conservati oltre tale periodo.

5. L'ordinatore autorizzato a liquidare le spese procede personalmente all'esame dei documenti giustificativi ovvero accerta, sotto la sua responsabilità, che tale esame sia stato effettuato.

3. **Ordinativo di pagamento delle spese**

Articolo 22

L'ordinativo di pagamento è l'atto con il quale l'ordinatore dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'ordine di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

Articolo 23

L'ordine di pagamento deve indicare:

a) l'imputazione,

b) l'importo da pagare, in cifre e in lettere, con indicazione della divisa,

c) il nome e l'indirizzo del creditore,

d) il modo di pagamento,

e) l'oggetto della spesa.

L'ordine di pagamento è datato e firmato dall'ordinatore.

Articolo 24

1. L'ordine di pagamento è corredato dei documenti giustificativi originali; questi ultimi sono muniti o corredati di un attestato dell'ordinatore certificante l'esattezza della somme da pagare, il ricevimento delle forniture o l'esecuzione del servi-

zio. Esso reca i numeri e le date dei visti d'impegno corrispondenti.

2. Le copie dei documenti giustificativi, certificate conformi agli originali dall'ordinatore, possono eventualmente sostituire gli originali, in casi debitamente giustificati.

Articolo 25

1. In caso di versamenti di un acconto, il primo ordine di pagamento è corredato dei documenti che attestano i diritti del creditore al pagamento dell'acconto.

2. Negli ordini di pagamento successivi si fa riferimento ai documenti giustificativi già presentati, nonché agli estremi del primo ordine di pagamento.

Articolo 26

Gli ordini di pagamento sono inviati per il visto preventivo al controllore finanziario. Il visto preventivo ha lo scopo di accertare:

a) la regolarità dell'emissione dell'ordine di pagamento,

b) la concordanza dell'ordine di pagamento con l'impegno della spesa e l'esattezza del suo importo,

c) l'esattezza dell'imputazione,

d) la disponibilità degli stanziamenti,

e) la regolarità dei documenti giustificativi,

f) l'esattezza della designazione del creditore.

Articolo 27

In caso di rifiuto del visto, si applica l'articolo 19.

Articolo 28

Una volta vistato, l'originale dell'ordine di pagamento cui sono allegati i documenti giustificativi è trasmesso al contabile.

4. Pagamento delle spese

Articolo 29

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 122, paragrafo 3, della convenzione, relative alle responsabilità dell'ordinatore nazionale, il pagamento è l'atto conclusivo che libera il FES dagli obblighi risultanti dall'esecuzione delle operazioni finanziate.

2. Il pagamento spese è assicurato dal contabile entro il limite dei fondi disponibili.

Articolo 30

In caso di errore materiale, di contestazione sulla validità della quietanza liberatoria o d'inosservanza delle forme prescritte dal presente regolamento finanziario, il contabile deve sospendere i pagamenti.

Articolo 31

1. In caso di sospensione dei pagamenti, il contabile precisa i motivi della sospensione in una dichiarazione scritta che invia immediatamente all'ordinatore e, per conoscenza, al controllore finanziario.

2. In caso di sospensione dei pagamenti, fatta eccezione per le contestazioni sulla validità della quietanza liberatoria, l'ordinatore può ricorrere alla Commissione. La Commissione può disporre per iscritto e sotto la propria responsabilità che si proceda al pagamento.

Articolo 32

1. I pagamenti vengono effettuati, in linea di massima, tramite conti bancari o conti correnti postali. Le modalità per l'apertura, il funzionamento e l'utilizzo di tali conti sono determinate dalla Commissione.

2. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono, in particolare, la duplice firma, di cui necessariamente quella del contabile o di un amministratore delle anticipazioni regolarmente autorizzato, degli assegni e dei trasferimenti postali o bancari; esse stabiliscono inoltre quali spese devono essere pagate obbligatoriamente mediante assegno oppure trasferimento postale o bancario.

Articolo 33

1. Per il pagamento di talune categorie di spese, si possono costituire casse di anticipazioni alle condizioni fissate dalla Commissione.

2. Le modalità di funzionamento delle casse di anticipazioni determinano in particolare:

a) la designazione degli amministratori delle anticipazioni;

b) la natura e l'importo massimo di ogni spesa da pagare;

c) l'importo massimo delle anticipazioni che possono essere accordate;

d) le modalità e i termini per la presentazione dei documenti giustificativi;

e) la responsabilità degli amministratori delle anticipazioni.

Articolo 34

I tassi di conversione da applicare per la contabilizzazione in ECU dei pagamenti da effettuare per i progetti o programmi d'azione di cui al titolo VII della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione sono quelli in vigore alla data effettiva di detti pagamenti. Tale data corrisponde a quella in cui sono stati addebitati i conti della Commissione di cui all'articolo 124 della convenzione e all'articolo 3 del presente regolamento finanziario.

SEZIONE IV

RESPONSABILITÀ DEGLI ORDINATORI, DEI CONTROLLORI FINANZIARI, DEI CONTABILI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ANTICIPAZIONI

Articolo 35

Fatto salvo l'articolo 122, paragrafo 3, della convenzione, ogni ordinatore che constati i diritti di riscossione o emetta ordini di riscossione, impegni una spesa o firmi un ordine di pagamento senza osservare le disposizioni del presente regolamento finanziario, impegna la propria responsabilità disciplinare e, eventualmente, pecuniaria. Ciò vale altresì qualora egli trascuri di redigere un atto che generi un credito oppure trascuri o ritardi, senza motivazione, l'emissione di ordini di riscossione.

Articolo 36

Ogni controllore finanziario impegna la propria responsabilità disciplinare e, eventualmente, pecuniaria per gli atti che compie nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare qualora apponga il proprio visto in caso di supero degli stanziamenti.

Articolo 37

1. Ogni contabile impegna la propria responsabilità disciplinare e, eventualmente, pecuniaria per i pagamenti che effettua senza osservare l'articolo 30.

Egli è disciplinarmente e pecuniariamente responsabile di ogni perdita o deterioramento dei fondi, valori e documenti di cui ha la custodia, qualora tale perdita o deterioramento risulti da un errore intenzionale o da negligenza grave a lui imputabile.

Egli è responsabile, alle stesse condizioni, della corretta esecuzione degli ordini che riceve per l'utilizzo e la gestione di conti bancari e di conti correnti postali, in particolare:

a) quando le riscossioni o i pagamenti che egli esegue non sono conformi all'importo che figura sui corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;

b) quando paga ad una persona diversa dall'avente diritto.

2. Ogni amministratore delle anticipazioni impegna la propria responsabilità disciplinare e, eventualmente, pecuniaria:

a) qualora non possa giustificare con documenti regolari i pagamenti che effettua;

b) quando paga ad una persona diversa dall'avente diritto.

Egli è disciplinarmente e pecuniariamente responsabile di ogni perdita o deterioramento dei fondi, valori e documenti di cui ha la custodia, qualora tale perdita o deterioramento risulti da un errore intenzionale o da negligenza grave a lui imputabile.

3. Ogni contabile o amministratore delle anticipazioni si assicura contro i rischi in cui incorre a titolo del presente articolo.

La Commissione copre le relative spese di assicurazione. Essa determina le categorie di funzionari che hanno la qualifica di contabile o di amministratore delle anticipazioni, nonché le condizioni alle quali la Commissione copre le spese di assicurazione

sostenute dai contabili o dagli amministratori delle anticipazioni per premunirsi contro i rischi inerenti alle loro funzioni.

4. È concessa un'indennità speciale ai funzionari che hanno la qualifica di contabile o di amministratore delle anticipazioni.

Le somme corrispondenti a tale indennità vengono accreditate mensilmente su un conto aperto dalla Commissione a nome di ciascuno di detti funzionari per costituire un fondo di garanzia destinato a coprire l'eventuale disavanzo di cassa o di banca di cui l'interessato si rendesse responsabile, purché tale disavanzo non sia stato coperto dai rimborsi delle compagnie di assicurazione.

Il saldo attivo su tali conti di garanzia è versato agli interessati dopo la cessazione delle loro funzioni di contabile o di amministratore delle anticipazioni e dopo aver ricevuto scarico della loro gestione.

Articolo 38

La responsabilità pecuniaria e disciplinare degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili e degli amministratori delle anticipazioni può essere impegnata alle condizioni previste dagli articoli 22 e da 86 a 89 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Articolo 39

La Commissione dispone di un termine di due anni a decorrere dalla data di presentazione del conto di gestione per deliberare sullo scarico da dare ai contabili per le operazioni ad esso relative.

SEZIONE V

CONTABILITÀ

Articolo 40

1. La contabilità è tenuta in ECU, per anno civile, con il metodo della «partita doppia». Essa riporta tutte le entrate e le spese effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed è corredata dei documenti giustificativi.

2. Il conto di gestione ed il bilancio finanziario sono redatti dalla Commissione al più tardi entro il 15 aprile dell'anno successivo.

3. Il conto di gestione è espresso in ECU e comporta i seguenti documenti:

a) una tabella delle entrate con le seguenti indicazioni:

   — previsioni delle entrate dell'anno civile,

   — modifiche delle previsioni delle entrate,

   — diritti accertati durante l'anno civile,

   — importi da recuperare alla fine dell'anno civile,

   — entrate supplementari;

b) una tabella che riporta le decisioni della Commissione o del Consiglio prese durante l'anno civile ed una tabella che riporta la situazione globale degli impegni accertati;

c) una tabella che riporta la situazione dei crediti delegati e degli ordinativi di pagamento eseguiti durante l'anno civile nonché una tabella che riporta la situazione globale dei crediti delegati e degli ordinativi di pagamento eseguiti;

Alle tabelle di cui alle lettere a), b) e c) è aggiunta una situazione cumulativa che indica, per paese o territorio beneficiario, l'importo complessivo delle decisioni d'impegno prese, dei crediti delegati accordati e degli ordinativi di pagamento eseguiti.

4. Il bilancio finanziario è espresso in ECU. Esso descrive l'attivo e il passivo del FES al 31 dicembre dell'anno precedente.

È accompagnato da una situazione contabile in movimenti e in saldi elaborata alla stessa data.

Articolo 41

1. Le scritture sono tenute in base ad un piano contabile in cui la nomenclatura in classi comporta

una netta separazione tra i conti che permettono la redazione del bilancio finanziario e quelli che permettono il conto di gestione. Le scritture sono riprodotte in registri o schede che consentano l'elaborazione di una situazione contabile mensile generale.

2. Le condizioni particolareggiate per l'elaborazione e il funzionamento del piano contabile sono determinate dalla Commissione.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 42

La designazione dell'ordinatore, del controllore finanziario, del contabile e dell'amministratore delle anticipazioni, nonché le deleghe conferite in virtù degli articoli 9 e 12 e il piano contabile di cui all'articolo 41 sono comunicati alla Corte dei conti.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI ESECUTIVI

SEZIONE I

ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DEL FES CHE LA COMMISSIONE GESTISCE

Articolo 43

La Commissione prende tutti i provvedimenti atti a permettere un'efficiente informazione degli ambienti economici interessati, in particolare curando la pubblicazione bimestrale di un bollettino in cui vengono fornite indicazioni relative ai progetti chiaramente individuati, sino al momento in cui viene indetta la rispettiva gara.

Articolo 44

Ogni anno la Commissione informa il Consiglio sui risultati delle gare, ottenuti nel corso dell'anno precedente. Se del caso, gli comunica le misure prese o che intende prendere per migliorare le condizioni di concorrenza nella partecipazione alle gare bandite dal FES.

Nella sua relazione, la Commissione rende edotto il Consiglio degli elementi necessari affinché quest'ultimo sia in grado di giudicare se le misure prese hanno potuto offrire, a tutte le imprese dei diversi Stati membri, degli Stati ACP e dei paesi e territori associati, pari possibilità di partecipazione ai contratti di opere e forniture finanziati dal FES.

Articolo 45

Nel quadro dell'articolo 127, paragrafo 2, della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, la stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata, la stipulazione di contratti d'appalto a trattativa privata e l'esecuzione in economia devono ricevere il preventivo accordo del comitato del FES.

Tuttavia, le predette eccezioni alle regole della concorrenza possono essere autorizzate dalla Commissione senza il parere preventivo del comitato del FES quando l'urgenza e circostanze imprevedibili lo giustifichino. In tal caso la Commissione informa immediatamente il comitato del FES.

Articolo 46

I risultati delle gare di cui alla presente sezione nonché, se possibile, quelli dei contratti d'appalto a trattativa privata, sono pubblicati senza indugio nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 47

1. Per i contratti di forniture finanziati dal FES, le offerte sono redatte e i pagamenti sono effettuati, a scelta dell'offerente, in ECU, o nella moneta dello Stato, paese o territorio beneficiario, o nella moneta del paese in cui l'aggiudicatario ha la propria sede sociale, o nella moneta del paese produttore della fornitura.

2. Per i contratti di lavori nonché per i contratti di servizi d'assistenza tecnica finanziati dal FES, le offerte sono redatte e i pagamenti sono effettuati

nella moneta dello Stato, paese o territorio beneficiario.

Tuttavia, l'offerente può chiedere, nella sua offerta, che una parte giustificata dell'importo nominale dell'offerta gli venga corrisposta nella moneta del paese in cui si trova la sua sede sociale, o nella moneta di uno degli Stati membri, in base al tasso di conversione in vigore il primo giorno del mese che precede quello della data fissata per l'apertura delle offerte. Può anche indicare questa parte in ECU, in base al tasso di conversione sopra indicato.

Le giustificazioni richieste a titolo del presente paragrafo sono valutate in funzione dei fatti verificabili, relativi all'origine reale delle prestazioni da eseguire e della spesa che esse originano.

3. Per i contratti di servizi di studi finanziati dal FES, le offerte sono redatte e i pagamenti sono effettuati, a scelta dell'offerente, in ECU o nella moneta del paese in cui l'aggiudicatario ha la propria sede sociale.

Tuttavia, la parte delle prestazioni corrispondente a spese effettuate nella moneta dello Stato, paese o territorio beneficiario è pagata in tale moneta. Quando le somme da versare nelle diverse monete sono definite in rapporto ad un'altra moneta, la conversione è effettuata in base al tasso previsto dal contratto.

4. Quando le offerte sono redatte in ECU, i pagamenti relativi al credito sono effettuati, se del caso, nella moneta di uno degli Stati membri o di uno degli Stati, paesi o territori beneficiari indicata nel contratto, in base al controvalore dell'ECU il giorno che precede il pagamento.

5. Quando il pagamento è effettuato nella moneta dello Stato, paese o territorio beneficiario, esso è obbligatoriamente domiciliato presso una banca che si trovi nel paese beneficiario.

Quando il pagamento è effettuato in un'altra moneta, esso è obbligatoriamente domiciliato presso una banca o presso un intermediario riconosciuti che si trovino nel paese dove l'aggiudicatario ha la propria sede sociale.

SEZIONE II

IMPEGNI FINANZIARI

Articolo 48

1. L'accordo di finanziamento, di cui all'articolo 115 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, fissa l'importo dell'impegno finanziario del Fondo per l'azione considerata.

2. Nessuna spesa superiore a tale importo può essere messa a carico del FES se non è stata oggetto di un impegno supplementare alle condizioni di cui agli articoli da 16 a 19 e all'articolo 58.

La domanda d'impegno supplementare è inviata alla Commissione ed istruita alle condizioni stabilite dall'articolo 117 della convenzione e dalle corrispondenti disposizioni della decisione.

Articolo 49

L'accordo di trasferimento, di cui all'articolo 40 della convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, indica i dati di base del calcolo dell'importo in ECU del trasferimento annuo, le monete nelle quali sarà effettuato il trasferimento di tale importo annuo, nonché, eventualmente, le condizioni per la ricostituzione delle risorse messe a disposizione del sistema di stabilizzazione di cui al titolo II della convenzione.

SEZIONE III

PRESTITI SPECIALI

Articolo 50

1. La decisione relativa alla concessione di prestiti speciali stabilisce il limite massimo dell'impegno della Comunità. I contratti relativi a tali prestiti, preparati in collaborazione con la Banca per le parti che la riguardano, sono conclusi dalla Commissione a nome della Comunità.

2. Gli importi dei crediti aperti corrispondenti ad ogni prestito accordato sono espressi in ECU. Ove un credito aperto sia annullato prima che totalità o una parte dei versamenti ad esso attinenti siano state eseguite, la parte non versata è considerata come non concessa.

3. I prestiti sono erogati nella moneta o nelle monete degli Stati membri stabilite dalla Commissione previa consultazione del beneficiario del prestito. In deroga all'articolo 34, le somme versate sono imputate ai crediti aperti in base ai tassi di conversione in vigore il giorno precedente il versamento tra l'ECU e la moneta o le monete versate.

4. I rimborsi e i pagamenti di interessi sono effettuati alla Banca per conto della Comunità. La Banca ne assicura la riscossione in virtù di mandati speciali che le sono conferiti dalla Commissione che agisce a nome della Comunità, previo parere del Comitato del FES.

5. Gli importi da rimborsare e gli interessi dovuti a titolo dei prestiti speciali sono espressi in ECU. Il rimborso ed il pagamento di interessi è effettuato nella moneta o nelle monete degli Stati membri scelte dal beneficiario del prestito.

6. I tassi di conversione dell'ECU in monete degli Stati membri da utilizzare per il pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso, d'interessi e eventualmente di commissioni dovute, sono quelli in vigore il decimo giorno precedente il giorno del versamento.

Articolo 51

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 56 della convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, i provvedimenti esecutivi relativi ai prestiti speciali sono ugualmente applicabili agli aiuti concessi mediante il ricorso al sistema speciale di finanziamento a favore del settore minerario.

SEZIONE IV

CAPITALI DI RISCHIO

Articolo 52

1. La decisione di concessione di capitali di rischio stabilisce il limite massimo in ECU dell'impegno e la responsabilità finanziaria della Comunità, nonché la portata dei diritti sociali connessi con tali operazioni.

Gli atti costitutivi delle operazioni di capitali di rischio sono conclusi dalla Banca, quale mandatario della Comunità.

2. La Banca, quale mandatario e per conto della Comunità, gestisce le operazioni di cui al paragrafo 1, che hanno formato oggetto di una decisione di finanziamento del consiglio di amministrazione della Banca.

3. La Banca comunica alla Commissione, alla firma di ogni contratto, le date e gli importi previsionali delle richieste di fondi. La Commissione versa alla Banca ad ogni sua richiesta gli importi in ECU necessari per la realizzazione delle operazioni di capitali di rischio.

4. I pagamenti relativi ai proventi, redditi e rimborsi di operazioni di capitali di rischio, sono effettuati alla Banca per conto della Comunità.

SEZIONE V

PRESTITI DELLA BANCA CON ABBUONO DI INTERESSI

Articolo 53

1. L'importo globale degli abbuoni di interessi per un prestito della Banca in applicazione dell'articolo 104 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, attualizzato al suo valore alla data effettiva della firma del contratto di prestito, è calcolato in ECU, in base ad un tasso d'interesse composto fissato dal Consiglio e dalla Banca di concerto con la Commissione, in appresso denominato «tasso di attualizzazione».

2. La Banca effettua il calcolo previsionale d'attualizzazione di cui al paragrafo 1, in funzione

a) della data prevista per la firma del contratto di prestito e del tasso di interesse applicablile alla data del calcolo;

b) di uno scadenzario previsionale delle erogazioni del prestito;

c) di uno scadenzario previsionale del suo ammortamento sulla base del tasso bonificato;

d) di uno scadenzario previsionale relativo alle somme destinate a coprire, secondo le varie scadenze, gli abbuoni di interessi.

Al più presto possibile, la Banca comunica alla Commissione gli elementi di calcolo e l'importo globale dell'abbuono di interessi al valore attualizzato alla data prevista per la firma del contratto di prestito.

3. L'importo globale del valore attuale dell'abbuono è versato dalla Commissione alla

Banca, alla data prevista per la firma del contratto di prestito.

4. Non appena un prestito con abbuono di interessi è integralmente versato, tenuto conto di un eventuale parziale annullamento del credito aperto, la Banca procederà al calcolo definitivo del relativo abbuono di interessi sulla base di dati reali, in particolare della data effettiva della firma, del tasso di interesse che la Banca applicherà a tale data, dello scadenzario delle erogazioni, nonché delle eventuali modifiche apportate allo scadenzario dei rimborsi.

Qualora il calcolo definitivo dell'abbuono di interessi non sia conforme al calcolo previsionale effettuato in conformità del paragrafo 2, la Banca avrà il diritto di farsi versare dalla Commissione un complemento d'abbuono, ovvero l'obbligo di restituire alla Commissione l'eccedenzea percepita.

5. Se un credito aperto è totalmente annullato o se un prestito perfezionato è rimborsato in tutto o in parte prima del termine, la Banca versa alla Commissione un importo dell'abbuono corrispondente all'importo del credito aperto o alla parte rimborsata del prestito perfezionato.

6. Le restituzioni effettuate a favore della Commissione saranno imputate alla somma di 175 milioni di ECU sulle sovvenzioni del FES per il finanziamento degli abbuoni di interessi, conformemente all'articolo 4 dell'accordo interno.

7. L'importo dei versamenti complementari che devono essere effettuati dalla Commissione e delle restituzioni che devono essere effettuate dalla Banca, a titolo dei paragrafi 4 e 5, sarà aumentato degli interessi composti e sarà attualizzato allo stesso tasso previsto al paragrafo 1, per il periodo compreso fra la data di versamento dell'importo globale degli abbuoni al valore attualizzato, e la data dell'operazione di cui al paragrafo 4, secondo comma. Quest'ultima data deve situarsi entro e non oltre trenta giorni da quella dell'annullamento o del rimborso anticipato, totale o parziale, del prestito con abbuono di interessi.

8. Tutti i pagamenti previsti dal presente articolo sono espressi ed effettuati in ECU.

SEZIONE VI

GESTIONE DEL SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DEI PROVENTI D'ESPORTAZIONE

Articolo 54

1. Per il calcolo in ECU del livello di riferimento e degli effettivi proventi di cui rispettivamente agli articoli 36 e 37 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, i tassi di cambio da applicare sono i tassi medi dei periodi cui si riferiscono gli importi in questione.

2. Per i pagamenti relativi ai trasferimenti di cui agli articoli 39 e 40 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, i tassi di conversione da applicare fra l'ECU e la moneta o le monete versate sono quelli in vigore il giorno precedente quello del versamento.

3. Per i pagamenti relativi ai contributi per la ricostituzione delle risorse di cui all'articolo 43 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, i tassi di conversione da applicare fra l'ECU e la o le monete versate sono quelli in vigore il decimo giorno precedente quello del versamento.

Articolo 55

In caso di utilizzazione anticipata della frazione dell'anno successivo, gli anticipi di cui all'articolo 40 paragrafo 3, della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione sono ridotti proporzionalmente.

Articolo 56

1. La Commissione informa trimestralmente il Consiglio sulla situazione finanziaria del sistema.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono completate o aggiornate ogniqualvolta agli Stati membri siano sottoposte proposte di trasferimento.

SEZIONE VII

ORGANI ESECUTIVI

Capitolo I

L'ordinatore principale

Articolo 57

1. L'ordinatore principale del FES, di cui all'articolo 121 della convenzione, prende tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni

del titolo VII, capitolo 7, della convenzione e delle corrispondenti disposizioni della decisione.

2. Prima della pubblicazione del bando di gara, l'ordinatore principale si accerta che nei fascicoli relativi alle offerte non figurino disposizioni discriminanti dirette o indirette. Egli vigila affinché il confronto delle offerte venga fatto su una base di parità di condizioni e, in particolare, affinché l'incidenza dei dazi d'entrata o della fiscalità dello Stato, paese o territorio beneficiario, non costituisca un ostacolo alla partecipazione alle gare.

3. L'ordinatore principale può sospendere la pubblicazione di un bando di gara qualora risulti necessario apportare correzioni ai capitolati d'oneri o ai documenti che li sostituiscono. A tal fine, egli notifica le sue osservazioni alle autorità competenti dello Stato, paese o territorio beneficiario.

4. L'ordinatore principale vigila affinché, all'atto della designazione dell'aggiudicatario e della stipulazione del contratto, siano rispettate le disposizioni degli articoli 126 e 128 della convenzione.

Ove lo ritenga opportuno, l'ordinatore principale consulta esperti scelti in base alla loro competenza tecnica e alla loro indipendenza nei confronti delle imprese interessate all'aggiudicazione.

Articolo 58

Nel quadro dell'articolo 117 della convenzione e delle corrispondenti disposizioni della decisione, le decisioni di impegni supplementari necessari per l'eventuale copertura dei superi registrati a titolo di un progetto sono prese:

— secondo le procedure previste dagli articoli 18 e 19 dell'accordo interno, quando il supero è superiore al massimale fissato al 15 % dell'impegno iniziale stabilito dalla decisione di finanziamento,

— dall'ordinatore principale del FES, quando il supero è inferiore o uguale a detto massimale del 15 %.

Capitolo II

L'ordinatore nazionale

Articolo 59

Nell'esercizio delle sue funzioni, come definite dall'articolo 122 della convenzione, l'ordinatore nazionale si conforma alle disposizioni del presente regolamento finanziario in materia d'impegno, liquidazione e ordinativi di pagamento delle spese.

Articolo 60

Qualora venga a conoscenza di ritardi nello svolgimento delle procedure relative ai progetti finanziati dal FES, l'ordinatore principale del FES prende con l'ordinatore nazionale i contatti necessari per ovviare alla situazione.

Qualora siano già state fornite prestazioni e per un qualsiasi motivo il protrarsi di ritardi nella liquidazione, nell'emissione dell'ordine di pagamento e nel pagamento stesso comporti difficoltà che possano compromettere la completa esecuzione del contratto, l'ordinatore principale può prendere qualsiasi provvedimento per ovviare a tali difficoltà, per rimediare, se del caso, alle conseguenze finanziarie derivanti dalla situazione così creatasi, ed in genere per consentire, nelle migliori condizioni economiche, di portare a termine il progetto o i progetti. Egli notifica detti provvedimenti, nel più breve tempo possibile, all'ordinatore nazionale. Se dei pagamenti sono effettuati direttamente dalla Commissione al titolare del contratto, la Comunità subentra di diritto nei corrispondenti crediti che il titolare possa vantare nei riguardi delle autorità nazionali.

Capitolo III

Il delegato della Commissione

Articolo 61

Durante l'esecuzione delle operazioni, il delegato verifica, sulla scorta dei documenti e sul posto, la conformità delle realizzazioni o prestazioni con la loro descrizione quale figura nelle convenzioni di finanziamento, nei contratti e preventivi.

Articolo 62

Nell'esercizio delle sue funzioni, il delegato è tenuto a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento finanziario.

Articolo 63

In caso d'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento finanziario, di colpa o negligenza grave nell'esercizio delle sue funzioni, il delegato impegna la sua responsabilità nei confronti della Commissione.

Capitolo IV

Il delegato ai pagamenti

Articolo 64

Nell'esercizio delle sue funzioni, definite dall'articolo 124 della convenzione, il delegato ai pagamenti è tenuto a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento finanziario.

Articolo 65

In caso d'inosservanza delle vigenti prescrizioni, di colpa o negligenza grave che comportino per la Comunità un danno finanziario, la responsabilità finanziaria del delegato ai pagamenti è impegnata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel contratto che lo lega alla Commissione.

SEZIONE VIII

RENDIMENTO E VERIFICA DEI CONTI

Articolo 66

1. Il bilancio finanziario ed il conto di gestione sono approvati in ECU dalla Commissione alla chiusura di ogni esercizio. Fatto salvo l'articolo 29 paragrafo 4, dell'accordo interno, essi sono sottoposti, entro il 15 aprile dell'esercizio successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

2. Nel quadro delle proprie funzioni, la Corte dei conti ed i suoi membri possono essere assistiti da agenti della Corte dei conti.

I compiti affidati a tale titolo agli agenti devono essere specificatamente stabiliti e limitati al tempo necessario al loro svolgimento. Essi devono essere notificati dalla Corte dei conti stessa o da uno dei suoi membri alle autorità presso le quali l'agente delegato dovrà effettuare i propri lavori.

Articolo 67

1. La verifica della Corte dei conti è effettuata sui documenti e, se necessario, sul posto. Essa riguarda le operazioni e i progetti finanziati sulle risorse del FES alla cui gestione provvede la Commissione, e si propone di costatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese rispetto alle disposizioni applicabili, nonché di accertarsi della sana gestione finanziaria.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, alle condizioni di cui al paragrafo 4, di tutti i documenti e di tutte le informazioni relativi alla gestione finanziaria dei servizi soggetti al suo controllo; essa ha facoltà di ascoltare qualsiasi agente la cui responsabilità è impegnata in un'operazione di spesa o di entrata e di utilizzare tutte le possibilità di verifica riconosciute a detti servizi.

3. La Corte dei conti vigila affinché tutti i titoli e fondi in deposito o in cassa siano verificati alla luce di attestati sottoscritti dai depositari o di verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere direttamente a tali verifiche.

4. La Commissione apporta alla Corte dei conti ogni agevolazione e le fornisce tutte le informazioni che quest'ultima ritiene necessarie all'adempimento della sua missione.

In particolare, essa tiene a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti e tutti i conti relativi a movimenti di denaro o di materiali, qualsiasi documento contabile o giustificativo, nonché i relativi documenti amministrativi, qualsiasi documentazione relativa alle entrate ed alle spese, gli inventari e gli organigrammi dei servizi che essa ritenga necessari.

A tale scopo, gli agenti soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti in particolare:

a) ad aprire la cassa, ad esibire il numerario, valori e materie di qualsiasi natura e i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché ogni libro e registro e qualsiasi altro documento ad essa relativo;

b) ad esibire la corrispondenza o qualsiasi altro documento necessario alla completa esecuzione delle verifiche.

La comunicazione delle informazioni di cui alla lettera b) può essere richiesta soltanto dalla Corte di conti.

La Corte dei conti è autorizzata a verificare i documenti relativi alle entrate ed alle spese del FES detenuti dai servizi della Commissione ed in particolare dai servizi responsabili delle decisioni relative a tali entrate e spese.

Articolo 68

1. Entro il 15 luglio la Corte dei conti porta a conoscenza della Commissione le osservazioni che ritiene debbano figurare nella relazione annua prevista dall'articolo 206 bis del trattato.

La Commissione invia le sue risposte alla Corte dei conti entro il 31 ottobre.

2. La Corte dei conti allega alla propria relazione una valutazione sulla sana gestione finanziaria.

3. In qualsiasi momento, la Corte dei conti può inoltre presentare le proprie osservazioni in merito a questioni particolari, ed esprimere pareri su richiesta di una delle istituzioni della Comunità.

Articolo 69

Entro il 30 novembre la Corte dei conti trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione la propria relazione annua con le risposte della Commissione, e provvede alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 70

1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del FES per l'esercizio trascorso, conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, dell'accordo interno.

2. Il controllore finanziario tiene conto delle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico.

3. La Commissione prende i necessari provvedimenti per dar seguito alle osservazioni di cui alla decisione di scarico. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, essa presenta una relazione sui provvedimenti presi a seguito di dette osservazioni ed in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati di assicurare la gestione del FES. Tale relazione è trasmessa anche alla Corte dei conti.

Fatte salve le disposizioni del primo comma, seconda frase, la Commissione deve, in un allegato del conto di gestione dell'esercizio successivo, render conto dei provvedimenti presi a seguito delle osservazioni di cui alla decisione di scarico.

4. Il conto di gestione e il bilancio finanziario di ogni esercizio, nonché la decisione di scarico, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

SEZIONE IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 71

Le somme riscosse dalla Banca sotto forma di rimborsi, interessi ed accessori dei prestiti speciali o degli aiuti concessi mediante il ricorso al sistema speciale di finanziamento, o sotto forma di proventi, redditi o rimborsi di operazioni di capitali di rischio, sono accreditate in un unico conto speciale aperto sui libri della Banca a nome della Comunità, tenuto in ECU, e sono gestite dalla Banca.

Articolo 72

Il presente regolamento finanziario si applica per lo stesso periodo previsto per l'accordo interno.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. van der MEI